



N.1

Legge Forestale
Noi Capitani Reggenti
la Repubblica di San Marino

promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata delli 15 Gennaio 1925;

Art. 1

Sono sottoposti al vincolo forestale a norma delle disposizioni della presente Legge, le terre spogliate di piante sulle cime e pendici dei monti e quelle che per la loro specie e situazione, possono disboscandosi, o dissodandosi, dar luogo a scoscendimenti, smottamenti, interramenti, frane, e, con danno pubblico, disordinare il corso delle acque e alterare la consistenza del suolo, oppure danneggiare le condizioni igieniche.

Art. 2

Il vincolo sarà imposto con apposito deliberato del Congresso Forestale e di Agricoltura.

Contro il deliberato è ammesso reclamo al Consiglio dei XII che deciderà a norma della Legge 5 Giugno 1923 N. 13 e previa, occorrendo parere di persona tecnica.

Il reclamo dovrà, a pena di decadenza, essere proposto entro giorni sessanta da quello nel quale l'interessato avrà ricevuto la notifica della deliberazione impotente il vincolo.

Il Congresso Forestale potrà, in qualsiasi momento "o di propria iniziativa o su richiesta dello interessato" togliere, in tutto o in parte, il vincolo ove non abbia piu' ragione di esistere.

Art. 3

I terreni vincolati saranno "e fino a che durerà il vincolo" esentati dalla imposta di cui nella Legge 16 Marzo 1922 N. 10.

Art. 4

Il vincolo di cui allo art. 1 produce i seguenti effetti:

- 1.) proibizione di ogni disboscamento e di ogni dissodamento:
- 2.) limitazione nel taglio delle piante:

3.) assoggettamento all'obbligo del rimboscamento:

4.) limitazione del pascolo:

5.) osservanza di speciali norme cautelative.

Art. 5

Nei terreni vincolati è proibito ogni disboscamento ed ogni dissodamento. Sarà, però, accordato il permesso di ridurre detti terreni a cultura agraria e di fabbricare su di essi coll'obbligo di osservare i mezzi opportuni per evitare i danni di cui allo art. 1. Detti mezzi dovranno essere preventivamente approvati dal Congresso Forestale.

Art. 6

Nei terreni vincolati è vietato il taglio, sia periodico che occasionale, delle piantagioni di qualsiasi specie senza la preventiva autorizzazione del Congresso Forestale ed osservate le norme dallo stesso, caso per caso, fissate.

E' invece, permesso raccogliere le foglie e i frutti nelle epoche consuetudinarie, di falciare l'erba, di eseguire a tempo opportuno la usuale scapezzatura ove non sia stata, in modo particolare, vietata dal Congresso Forestale.

Art. 7

Nei terreni vincolati, sui quali non esista sufficiente piantagione, dovrà effettuarsi il rimboschimento. Il Congresso Forestale nel porre il vincolo dichiarerà se si debba oppur no operare il rimboschimento.

Esso rimboschimento sarà eseguito dai proprietari e, in difetto, dal Governo o direttamente a mezzo dei proprii organi o indirettamente a mezzo di enti o consorzi autorizzati.

Nel caso che il rimboschimento sia fatto dai proprietari questi avranno diritto:

1.) alla esenzione delle imposte come allo art. 3 nonchè alla esenzione di ogni altra imposizione presente e futura per un periodo di quaranta anni per terreni rimboscati con piante di alto fusto e di anni quindici per i terreni con piante cedue:

2.) un contributo da parte dello Stato nella misura non superiore alla metà della relativa spesa determinata insidacabilmente dal Congresso di Agricoltura. Qualora il Governo fornisca gratuitamente i semi o le piantine occorrenti: il loro costo sarà calcolato nel contributo predetto.

Nel caso che il rimboschimento debba essere eseguito dallo Stato questi potrà:

a) od espropriare il terreno vincolato pagando una somma corrispondente al reddito annuale risultante dal catasto capitalizzato al cinque per cento:

b) occupare temporaneamente, e per un periodo non superiore a dieci anni, il terreno vincolato per compiervi direttamente i lavori di rimboschimento senza mutarne la destinazione.

In questo caso prima della occupazione sarà fatta la stima del terreno nello stato in cui si trova. Durante l'occupazione sarà corrisposto al proprietario un annuale compenso corrispondente al reddito annuo segnato a catasto. Allorchè il terreno verrà restituito sarà nuovamente stimato: il proprietario dovrà corrispondere allo Stato il maggior valore acquistato a seguito del rimboschimento pagando la somma dovuta o immediatamente o a rate eguali in tre anni; in tale ipotesi competerà allo Stato, e fino al completo pagamento, ipoteca legale sul terreno. Colla riconsegna cessa la esenzione della imposta di cui allo art. 3; ma rimane il vincolo.

Se il proprietario, per un motivo qualsiasi, non accetta la restituzione o non eseguisce il totale pagamento della somma dovuta: lo Stato potrà (anche se il terreno è stato alienato dal proprietario ad altre persone) espropriarlo a norma del N. 1 del presente articolo ed in base al reddito catastato allo inizio della occupazione.

Le stime di cui parla il presente articolo saranno combinate amichevolmente e, in difetto di accordo, stabilite da un perito nominato dal Commissario della Legge.

Art. 8.

Nei terreni vincolati l'esercizio del pascolo sarà soggetto alle seguenti restrizioni:

- a) nelle piantagioni di nuovo impianto o sottoposte a taglio generale o parziale, oppure distrutte da incendio, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno:
- b) nelle piantagioni adulte troppo rade e deperienti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi:
- c) nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive è vietato il pascolo delle capre e delle pecore.

Art. 9.

Nei terreni vincolati sarà in massima - e salvo contraria specifica autorizzazione del Congresso di Agricoltura - proibito:

- a) l'accendimento dei fuochi:
- b) la formazione dei debbi, fornelli, o mottere:
- c) lo scavo e la estirpazione dal suolo delle ceppaie secche, di pietre, di sabbia, di terra, di zolle, di eriche, di ginestre:
- d) la violazione di tutte quelle particolari norme che il Congresso Forestale stabilirà per ogni terreno o all'atto della imposizione del vincolo o con successiva deliberazione.

Art. 10.

Chi trasgredirà le disposizioni della presente legge o le norme particolari imposte dal Congresso Forestale, sarà punito colla multa da lire venti a lire cinquecento.

Chi nei terreni vincolati tagli, danneggi piante o arrechi altri danni sarà punito con una pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso. Se la infrazione è commessa da chi non è proprietario del terreno sarà punita non solo colla detta pena pecuniaria ma anche colle pene dal codice penale stabilite per il reato di danneggiamento.

La valutazione del valore delle piante e del danno sarà fatta dalle guardie forestali. Le parti interessate potranno impugnare la valutazione innanzi alla autorità giudiziaria fornendo la prova in contrario.

Art. 11.

Il Congresso di Agricoltura di cui alla Legge 21 Marzo 1908 prende il nome di "Congresso Forestale e di Agricoltura".

Alla Legge predetta vengono portate le seguenti modifiche:

- 1.) i componenti sono nominati dal Consiglio Grande e Generale e così pure il Presidente ed il Vice Presidente. Essi durano in carica finchè dura la legislatura del Consiglio che li ha nominati;
- 2.) il Congresso potrà essere adunato e presieduto anche dalla Ecc.ma Reggenza come ogni altro Congresso.

Art. 12.

Il Congresso Forestale dovrà fare l'elenco dei terreni per i quali è piu' urgente la imposizione del vincolo, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente Legge.

I proprietari, entro i tre mesi dalla comunicazione della decisione definitiva che impone il vincolo o l'obbligo di rimboscare, dovranno dichiarare per iscritto al Congresso Forestale se intendono eseguire direttamente il rimboschimento. Nel caso affermativo dovranno iniziare i lavori entro l'Aprile 1926 e continuarlo periodicamente in modo da terminarlo entro l'Aprile 1931.

Art. 13.

Il Congresso Forestale per gli accertamenti sulle località delegherà una Commissione composta del Presidente o del Vice Presidente, di un membro e di un Impiegato dell'Ufficio Tecnico. Tale Commissione speciale avrà diritto al solo rimborso delle spese vive.

Art. 14.

Tutti gli atti che potessero occorrere per la esecuzione della presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Dalla Nostra Residenza, il 15 Gennaio 1925

I CAPITANI REGGENTI

Francesco Morri- Girolamo Gozi

IL SEGRETARIO DI STATO

ff. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi